



GUVERN U SARDU PROVVISORIU

Sardinian Provisional Government

DECRETO N° 01/PR/2014 DEL 14 MAGGIO 2014

Questo Governo Sardo Provvisorio (GSP) istituito dal Movimento de Liberatzioni Natzionali Sardu (MLNS) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977

DISPONE

Con effetto retroattivo, e a decorrere dalla data del 01 gennaio 1861, tutti gli atti e/o provvedimenti di pignoramento, di confisca, di sequestro di beni immobili e/o mobili registrati, e in ogni caso tutti gli atti e/o provvedimenti esecutivi e/o ablativi comunque denominati, posti in essere da qualsiasi autorità di occupazione straniera e/o ente concessionario incaricato, sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Nazione Sarda ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio.

Pertanto, ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento in parola, in ogni sua fase e/o grado del procedimento comunque iniziato, di qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario straniero italiano è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

Per l'effetto, ogni e qualsiasi bene immobile e/o mobile registrato rimane a tutti gli effetti di proprietà dei soggetti esecutati, e deve essere reintegrato senza indugio nel pieno possesso e disponibilità degli aventi diritto o loro eredi, previa integrale indennizzo e risarcimento a cura e spese dei responsabili.

L'indennizzo e il risarcimento, per quei beni immobili o mobili registrati non più restituibili, in quanto non più esistenti o non più esigibili, sono determinati entrambi nell'importo minimo non inferiore al doppio del loro effettivo valore e/o stima alla data dell'adozione del provvedimento esecutivo/ablativo, rivalutati all'indice dei prezzi dei beni di pari categoria.

Ciò posto, chiunque a qualsiasi titolo acquista e/o riceve qualsiasi bene immobile o mobile registrato oggetto di tali provvedimenti esecutivi/ablativi, ovvero in violazione del presente decreto, sarà obbligato a risponderne alla Giustizia Sarda, previo consenso comunque manifestato degli aventi diritto interessati.

Ciò posto, si diffida lo Stato straniero occupante italiano, e qualsiasi altro ente o società privata da esso incaricato, dal porre in essere qualsiasi atto di alienazione e/o comunque di disposizione del Territorio della Nazione Sarda e delle proprietà dei suoi cittadini e/o dei suoi beni mobili e/o immobili e/o dei suoi patrimoni storici, artistici, culturali e letterari.

Si avvisa sin d'ora che ogni atto di tal fatta sarà non solo nullo di diritto, ma obbligherà altresì al risarcimento di tutti i danni derivanti alla Nazione Sarda.

